

**Comune di
Portomaggiore**



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 4 del 9.02.2016)

Art. 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Dirigente del Settore Tecnico.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale, eventualmente presente.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione. L'importo dell'incentivo, nel caso di cui al presente comma, va calcolato sul maggiore importo dell'opera o lavoro.
6. Restano esclusi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e relativi allegati, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.
7. Il fondo di cui al comma 2 viene erogato al personale dipendente che ha direttamente partecipato ai progetti di opere o lavori pubblici elaborati anche ai sensi del regolamento comunale dei lavori in economia.

Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:
 - Qualora l'opera pubblica od il lavoro presenti un importo posto a base di gara non superiore alla soglia comunitaria, la percentuale del fondo viene stabilita nel 2,0%;
 - Qualora l'opera pubblica od il lavoro presenti un importo posto a base di gara superiore alla soglia comunitaria, la percentuale del fondo viene stabilita nell' 1,5%.
 - Qualora per l'opera pubblica od il lavoro sia necessario l'applicazione del Coordinamento della sicurezza ai sensi del DLgs 81/08 con la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, indipendentemente dall'importo posto a base di gara la percentuale del fondo viene stabilita nel 2,0%.
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (qualora previsto per legge);
 - d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione (qualora previsto per legge);
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici ed amministrativi che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi di progettazione interna e ripartizione dell'incentivo

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Dirigente del Settore Tecnico, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività.
3. La quota di fondo di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento viene ripartita fra i dipendenti interessati, per ciascuna opera come segue:

A - lavoro per cui NON È PREVISTO il Coordinatore della Sicurezza ai sensi del DLgs 81/2008:

- 15%** al responsabile unico del procedimento;
- 50%** al tecnico o ai tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico assumono la responsabilità professionale del progetto, firmando i relativi elaborati (10% progetto preliminare; 25% progetto definitivo; 15% progetto esecutivo);
- 15%** al personale incaricato della direzione lavori;
- 10%** al personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo o della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- 10%** ai collaboratori (tecnici e amministrativi) che pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile del Procedimento, nonché alla redazione del progetto, alla direzione lavori e alla contabilizzazione

B - lavoro per cui È PREVISTO il Coordinatore della Sicurezza ai sensi del DLgs 81/2008:

- 15%** al responsabile unico del procedimento;
- 50%** al tecnico o ai tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico assumono la responsabilità professionale del progetto, firmando i relativi elaborati, nonché al coordinatore per la sicurezza (8% progetto preliminare; 24% progetto definitivo; 13% progetto esecutivo, 5% coordinamento sicurezza);

15% al personale incaricato della direzione lavori ed al coordinatore in fase di esecuzione (12% direzione lavori, 3% coordinatore sicurezza in fase di esecuzione);

10% al personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo o della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

10% ai collaboratori (tecnici e amministrativi) che pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile del Procedimento, nonché alla redazione del progetto, alla direzione lavori e alla contabilizzazione

4. Qualora dopo l'affidamento dell'incarico alcune funzioni o livelli di progettazione vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto della quota percentuale delle funzioni, o dei livelli di progettazione non svolti all'interno dell'Amministrazione. Qualora siano affidate all'esterno solo alcune parti di uno o più livelli di progettazione, l'importo dell'incentivo sarà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal Dirigente del Settore Tecnico. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

5. Se più soggetti/collaboratori sono individuati per una stessa prestazione, la quota spettante viene ripartita tra essi in parti proporzionali all'entità del lavoro svolto ed al grado di responsabilità connessa alla prestazione, secondo una ripartizione determinata dal Dirigente del Settore Tecnico.

6. Le somme dovute per la progettazione, sia al progettista che agli eventuali collaboratori, saranno riconosciute anche nel caso in cui il progetto esecutivo già approvato, non venga appaltato entro i successivi 12 mesi dall'approvazione, per motivi non dipendenti dal personale del Settore Tecnico.

7. Nel caso di prestazioni totalmente affidate all'esterno la quota attribuita al Responsabile del Procedimento e le quote attribuite agli eventuali collaboratori (tecnici e amministrativi), specificate al precedente comma 3 del presente articolo, saranno liquidate come segue:

- 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo
- 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5 - Modalità di riparto delle somme incentivanti

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del Settore Tecnico previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.

2. La corresponsione dell'incentivo viene effettuata a tutti i soggetti aventi diritto, per ogni singola opera, dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, qualora l'opera preveda una durata superiore all'anno, con periodicità annuale facendo riferimento alle fasi dell'opera già completate come da atti ufficiali.

3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

4. La liquidazione delle quote avviene mediante apposita determinazione del dirigente del Settore Tecnico.

Art. 6 - Termini temporali e penalità

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la liquidazione dell'incentivo di progettazione interna deve tenere conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli

previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al Responsabile del Procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo. Ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

4. In caso di ritardi nello svolgimento delle prestazioni rispetto alle scadenze previste o dagli atti di programmazione comunale o dall'atto di conferimento dell'incarico o dal cronoprogramma per l'esecuzione dell'opera, per cause ascrivibili ed imputabili al personale dipendente dell'ente, si applicherà una "penale", riducendo il fondo per "incentivo di progettazione" da ripartire e liquidare ai sensi del presente regolamento, nelle seguenti misure:

- a) Incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%
- b) Incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%
- c) Incremento dei tempi oltre al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%

5. La penale suddetta, se imputabile al ritardo di uno o più incaricati di una singola fase di progettazione o realizzazione dell'opera, verrà detratta dal compenso spettante ai singoli responsabili del ritardo.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d) e e-bis) del codice.

7. La penale di ritardo non può essere applicata nel caso in cui lo stesso derivi da sopraggiunti impegni al Servizio/i da qualunque causa derivanti e che coinvolgano i soggetti interessati alla progettazione, accertato dal Responsabile del Procedimento o dal Dirigente.

Art. 7 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia

Art. 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino al 19.08.2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno quindi erogati secondo la disciplina previgente.

2. Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente al 19.08.2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

3. Il presente regolamento abroga e sostituisce il previgente regolamento approvato con delibera G.C. 8 del 20.01.2005 che rimane in vigore limitatamente a quanto disposto al comma 1.